

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

Delibera del Consiglio Comunale n. 509 del 20.12.1999

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 22/09/2008

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.

2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

a) Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

b) R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 86;

c) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, artt. 19, punto 8) e 85;

d) D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice della strada);

e) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

f) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);

g) D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

h) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);

i) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);

j) Legge Regione Marche 6 aprile 1998 n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21 del 1992.

3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3
Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali salvo il potere di conferimento delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal suo titolare, che può avvalersi per lo svolgimento del servizio di collaboratori familiari o, nei casi previsti dall'art. 10 della legge n. 21 del 1992, di sostituti temporanei alla guida.

3. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci.

4. In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 21 del 1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:

a) impresa individuale di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. A, legge n. 21 del 1992);

b) impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale (art. 7, comma 1, lett. d, legge n. 21 del 1992);

c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferite nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli, iscrिवibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);

d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nonché della qualità di titolari di impresa artigiana, industriale o commerciale, iscrिवibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);

e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d) e tuttavia, che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite sulla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrिवibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);

f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo.

6. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.

7. Debbono osservarsi le disposizioni in materia di divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 21 del 1992.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 773 del 1931, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione.

9. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di autoservizio pubblico non di linea di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 4

Caratteristiche dei veicoli

1. Il veicolo deve essere collaudato per almeno cinque posti e non più di nove.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 21 del 1992, si provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

- a) Comune di Ancona e relativo stemma comunale;
- b) numero d'ordine progressivo;
- c) dicitura in colore nero "servizio pubblico".

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:

a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;

b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:

- 1) Comune di Ancona e relativo stemma comunale;
- 2) numero d'ordine progressivo;
- 3) dicitura in nero "NCC".

4. In relazione all'art. 2 del D.M. 19 novembre 1992, che attua l'art. 12, comma 6, della legge n. 21 del 1992, non sono previsti e pertanto consentiti, fasce, stemmi o scritte sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio di taxi, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e dell'insegna relativa al servizio di "radio-taxi".

5. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi ed a noleggio con conducente le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 in materia di disposizioni antinquinamento.

Art. 5

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6
Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.

3. E' consentito l'accesso al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi, rimessa per il noleggio con conducente), con richiesta a vista o con altro mezzo di comunicazione.

4. E' consentita la chiamata con prenotazione per qualsiasi destinazione previo assenso del conducente.

Art. 7
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità nonché i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8
Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992.

2. Il concorso è indetto dal Dirigente competente per materia, di norma, entro sessanta giorni dalla data alla quale si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, una o più licenze o autorizzazioni.

3. Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo della provincia di Ancona; nel caso di iscrizione fuori provincia, spettano ai richiedenti gli adempimenti necessari per l'iscrizione d'ufficio nel ruolo della Camera di Commercio di Ancona.

Art. 9
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

d) termine entro il quale sarà riunita la competente commissione per l'esame delle domande pervenute.

Art. 10
*Commissione consultiva
soppressa*

Art. 11
Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, la Giunta istituisce un'apposita commissione di concorso così composta:
 - a) dirigente o funzionario del Settore competente per materia, che la presiede;
 - b) due esperti in materia.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della commissione nel rispetto del termine di cui all'art. 9, lett. d).
3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
4. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Dirigente competente per materia.

Art. 12
Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali

1. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 13.
2. La commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio;
 - b) in subordine, avere svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della Comunità Economica Europea;
 - c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato, in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore a sei mesi;
 - d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce titolo preferenziale l'età anagrafica più elevata.
3. Non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
4. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è contestualmente inviata all'organo competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la

presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.

5. La graduatoria di cui al comma 4 ha validità di un anno a decorrere dalla data dalla quale è approvata dalla commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.

6. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.

7. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

2. Le domande di cui al comma 1 debbono inoltre indicare, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ed essere comunque corredate con la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti od autocertificazione resa con le modalità previste dalle norme vigenti;

b) idonea documentazione od autocertificazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 12.

Art. 14

Assegnazione e rilascio della licenza

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, tenuto conto della graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, il Dirigente competente per materia.

2. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti, in particolare:

a) dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;

b) per le imprese già esercenti l'attività, dell'iscrizione al Registro delle Imprese (REA) presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla legge n. 443 del 1985;

c) della proprietà o comunque, di avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio;

d) di disporre, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, di rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio;

e) di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni.

3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio:

- a) l'essere incorso in condanne a pene comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del codice penale;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
- e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art. 15

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art. 16

Effettuazione controlli

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento.

Art. 17

Trasferibilità del titolo autorizzatorio

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992, ovvero:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1992 ed inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di

due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.

3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi, oppure gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Sindaco comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi.

5. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era precedentemente titolare:

a) non può essere assegnata, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;

b) non può essere trasferita, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione, per atto tra vivi o per causa di morte, prima che sia decorso un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

7. La condizione di cui al comma 6 è accertata, per i Comuni diversi da quello precedente, mediante dichiarazione dell'interessato da effettuarsi con autocertificazione.

Art. 18

Norme comportamentali

1. Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:

a) prestare il servizio con regolarità;

b) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

c) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi o altro sistema, la condizione di taxi libero o occupato;

d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;

g) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

h) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;

i) conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;

j) osservare gli orari di lavoro;

k) avere a bordo il tassametro omologato e piombato dall'Autorità Municipale competente; il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile dall'utente, con cifre e supplementi ben leggibili; il tassista è tenuto a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione del nuovo sigillo; il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e chilometraggio) e deve essere messo in funzione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a destinazione o venga interrotto dall'utente; in caso di guasto del tassametro il tassista è tenuto ad in-

formare il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta; in tal caso l'importo sarà calcolato su base approssimativa relativamente al percorso effettuato;

l) prestare servizio nell'ambito territoriale oggetto di concessione fatto salvo il caso di soggetti ritenuti palesemente pericolosi, drogati o in stato di ebbrezza.

2. E' fatto divieto di:

a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;

c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o pattuiti;

d) adibire alla guida del veicolo conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21 del 1992;

e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;

f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune;

g) caricare sul veicolo più persone di quelle consentite dalla carta di circolazione.

3. Sono comunque a carico dei titolari della licenza o dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 19

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato, indicato dal tassometro.

Art. 20

Trasporto di disabili

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente é obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 21

Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., é compito della Polizia Municipale di accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia che dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30.

3. È autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo.

Art. 22

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono stabilite dalla Giunta comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito).

2. La tariffa di cui al comma 1 é a base multipla per il servizio urbano, su base chilometrica per quello extra urbano.

3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono fissate entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con noleggio con conducente, si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.

5. Possono essere stipulati con soggetti terzi sia pubblici che privati altri tipi di convenzione (quali ad esempio abbonamenti e tessere prepagate con sconti), oltre a quelli di cui al precedente capoverso, per l'esercizio dell'attività.

Art. 23

Turni ed orari di servizio

1. Il servizio di taxi è regolato, di norma, sulla base di turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria e comunicati all'Amministrazione comunale.

2. In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al comma 1 sono stabiliti dall'Amministrazione comunale.

3. È vietato prestare servizio durante i turni di riposo se non concordati preventivamente con le rappresentanze della categoria.

4. È consentito, da parte dell'operatore, prelevare l'utente su prenotazione durante il turno di riposo.

Art. 24

Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in un luogo pubblico, nelle apposite aree di sosta, ben visibili ed accessibili a tutti gli utenti, individuate con apposita ordinanza comunale.

2. I tassisti devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo; è consentita la partenza con chiamata di prenotazione.

3. Lo stazionamento delle autovetture adibite a noleggio con conducente è consentito solo all'interno dell'autorimessa e l'uscita è consentita solo su richiesta.

Art. 25

Trasporto bagagli ed animali

1. È obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 22; deve essere sempre effettuato a titolo gratuito il trasporto di carrozzelle al seguito di disabili.

2. È, inoltre, obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale specifica fattispecie.

Art. 26
Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 27
Organico dei veicoli

1. L'organico dei veicoli, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è così determinato:
 - a) servizio di taxi con autovettura: n. 32 (trentadue) licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli utilizzabili anche per il trasporto di disabili;
 - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 4 (quattro) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli utilizzabili anche per il trasporto di disabili.
2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e, più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti.
3. L'organico di cui al comma 1 è unicamente riferibile ad autovetture e ad un corrispondente numero di licenze e autorizzazioni.
4. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 28
Attività di controllo

1. L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio pubblico non di linea, è svolta dalla Polizia Municipale.

Art. 29
Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 della L.R. Marche n. 10/98 nei casi ivi previsti;
 - b) in caso di esercizio dell'attività con il tassametro non funzionante o privo di sigillo si applica la sanzione da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 1.500 con le modalità previste dalla legge n. 689/81;
 - c) in caso di rifiuto immotivato della prestazione (corsa urbana) si applica la sanzione da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 1.500 con le modalità previste dalla Legge n. 689/81;

d) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui ai successivi artt. 30 e 31; in tal caso, i provvedimenti vengono comunicati, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della M.C. e dei trasporti in concessione.

2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli addetti ai servizi di Polizia municipale, ai sensi della L.R. Marche 5/7/83, n. 16.

Art. 30

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono sospese, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29;
- b) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- c) affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) inosservanza delle tariffe stabilite;
- f) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- g) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è disposta dal Dirigente competente per materia.

Art. 31

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:

- a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nell'art. 17;
- c) ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 30;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 30;
- e) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento nonché della L.R. n. 10/98;
- g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.

2. La revoca è disposta dal Dirigente competente per materia.

Art. 32

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;

- d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente per materia.

Art. 33

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono, previa comunicazione al Comune che rilascia la licenza, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio di Ancona e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18/4/1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/Bis del Codice Civile.

5. Alla comunicazione di cui al 1° capoverso del presente articolo dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero apposita autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo.

6. Nella comunicazione dovrà essere indicata la motivazione della sostituzione e dovrà essere allegato:

- a) nel caso di sostituzione di cui alla lettera a) il certificato medico, in originale o copia autentica, attestante la malattia, l'inabilità, la gravidanza, il puerperio;
- b) nel caso di sostituzione di cui alla lettera b) copia della cartolina di precetto o relativa autocertificazione;
- c) nel caso di sostituzione di cui alla lettera d) copia dell'ordinanza prefettizia o relativa autocertificazione;
- d) nel caso di sostituzione di cui alla lettera e) copia della nomina o relativa autocertificazione.

Art. 34

Sostituzione delle autovetture

1. Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza la regolare autorizzazione da parte dell'Autorità comunale.
2. Il concessionario della licenza è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al Comune l'immissione in servizio della nuova autovettura non appena sarà stata collaudata dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
3. In nessun caso l'autovettura potrà essere adibita al servizio se non avrà subito il suddetto collaudo.
4. In qualunque caso di sinistro o riparazione dell'autovettura il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune.

Art. 35

Autovettura di riserva

1. E' consentito agli esercenti l'attività di taxi di dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri operatori del settore, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto o incidente, previa apposita comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 36

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.

INDICE

Art. 1 – Disciplina del servizio	pag. 1
Art. 2 – Definizione del servizio	pag. 1
Art. 3 – Condizioni di esercizio	pag. 2
Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli	pag. 3
Art. 5 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 4
Art. 6 – Ambiti operativi territoriali	pag. 4
Art. 7 – Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione	pag. 4
Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 9 – Contenuti del bando	pag. 5
Art. 10 – Commissione consultiva	pag. 5
Art. 11 – Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni	pag. 6
Art. 12 – Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali	pag. 7
Art. 13 – Presentazione delle domande	pag. 8
Art. 14 – Assegnazione e rilascio della licenza	pag. 8
Art. 15 – Inizio del servizio	pag. 9
Art. 16 – Effettuazione controlli	pag. 9
Art. 17 – Trasferibilità del titolo autorizzatorio	pag. 9
Art. 18 – Norme comportamentali	pag.10
Art. 19 – Interruzione del trasporto	pag.11
Art. 20 – Trasporto di disabili	pag.12
Art. 21 – Idoneità dei veicoli e loro sostituzione	pag.12
Art. 22 – Tariffe	pag.12
Art. 23 – Turni ed orari di servizio	pag.13
Art. 24 – Stazionamento taxi	pag.13
Art. 25 – Trasporto bagagli ed animali	pag.13
Art. 26 – Forza pubblica	pag.13
Art. 27 – Organico dei veicoli	pag.14
Art. 28 – Attività di controllo	pag.14
Art. 29 – Sanzioni	pag.14
Art. 30 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione	pag.15
Art. 31 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione	pag.15
Art. 32 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	pag.16
Art. 33 – Sostituzione alla guida	pag.16
Art. 34 – Sostituzione delle autovetture	pag.17
Art. 35 – Autovettura di riserva	pag.17
Art. 36 – Norme transitorie	pag.18